

GUIDO MARONE
AVVOCATO

ON.LE TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

06662

RICORSO nell'interesse della prof.ssa **Milena Annamaria D'Urso** (cod. fisc. DRS MNN 83C66 A509H), nata ad Avellino il 26 marzo 1983 e residente in Solofra (AV) alla Via Sant'Andrea IV Traversa n. 11, rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto - dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Napoli, alla Via A. Scarlatti n. 67. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.199.79.549 - Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

ORIGINALE

A mon

lp

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Generale p.t.;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO della ricorrente all'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano, per le classi di concorso AA00 - Scuola dell'Infanzia; EE00 - Scuola Primaria; PPPP - Personale Educativo.

CONSEQUENTEMENTE, PREVIA ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DI OGNI ATTO CONTRARIO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria con attribuzione del punteggio maturato *ex lege*.

FATTO

La ricorrente, docente attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "Don Orione" di Milano, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato (**doc. 1**), è una docente inclusa nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e circolo della Provincia di Milano, che vanta un prestigioso curriculum professionale, essendo in possesso di Diploma

GUIDO MARONE

AVVOCATO

Magistrale conseguito nell'anno scolastico 2001/2002, con votazione di 92/100 (**doc. 2**), presso l'Istituto Scolastico Statale "P.E. Imbriani" di Avellino, di Diploma di Laurea in "Traduzione e Interpretariato per Usi Linguistici Speciali" (**doc. 3**), conseguito in data 16 maggio 2007, presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con votazione 107/110, nonché di Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (**doc. 4**), conseguito in data 7 marzo 2014, presso l'Università Telematica "Pegaso".

Con D.M. 1 aprile 2014 n. 235 (**doc. 5**), pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 9 aprile 2014 unitamente alla nota dirigenziale di comunicazione, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, prot. n. AOODPIT 999 (**doc. 6**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava il procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, stabilendo i requisiti di ammissione e le modalità di presentazione delle domande.

Inopinatamente, l'Amministrazione resistente non prevedeva l'inclusione nelle graduatorie in parola dei docenti precari in possesso del Diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, che, come si avrà modo di argomentare *funditus* in prosieguo, costituisce titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia, nonché titolo di accesso per la classe di concorso "personale educativo".

La ricorrente, tuttavia, presentava ugualmente la domanda di inserimento tramite modello cartaceo, essendo impossibilitata ad utilizzare le modalità telematiche previste dal decreto richiamato, in quanto illegittimamente accessibili soltanto ai docenti già iscritti nelle suddette graduatorie (**doc. 7**).

Successivamente, l'Amministrazione resistente approvava e pubblicava sul proprio sito istituzionale le Graduatorie provinciali ad esaurimento

STUDIO LEGALE MARONE

VIA A. SCARLATTI N. 67 – 80129 NAPOLI - TEL. 081.199 79 548 - FAX 081.199 79 549
marone@studiomarone.com

definitive ex art. 1, commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al triennio 2014/2017, per le rispettive classi concorsuali (doc. 8), dalle quali la ricorrente risultava illegittimamente esclusa.

I richiamati provvedimenti adottati dall'Amministrazione resistente sono suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile, dal momento che impediscono di fatto l'accesso alla professione di docente e, quindi, la possibilità concreta di esercitare quelle competenze acquisite mediante un complesso e particolarmente rigoroso percorso formativo.

E' indiscutibile che nella vigenza triennale delle graduatorie in questione, i ricorrenti non hanno alcuna effettiva *chance* di ottenere incarichi di insegnamento.

Come di recente appreso, peraltro, il Ministero resistente si predispone a procedere entro l'a.s. 2015/2016 all'immissione in ruolo di tutti i docenti precari iscritti nelle graduatorie *de quibus*, consumando così tutte le possibili disponibilità di sedi vacanti ed, al contempo, assegnando anche le supplenze sinora conferite con contratti a tempo determinato.

Si tratta, quindi, di un danno insostenibile e prolungato nel tempo, suscettibile di ledere consistentemente i diritti fondamentali della ricorrente, poiché compromette in modo duraturo per la medesima la possibilità di svolgere le mansioni per le quali ha profuso enorme impegno, sia in termini di studio che economici.

Ad ogni modo, ai fini di una più agevole comprensione delle censure sollevate, si rende opportuna una preliminare ricostruzione dell'annosa questione inerente le modalità di reclutamento dei docenti nel settore statale, che – con ogni evidenza – si è rivelata incoerente, irragionevole oltre che illegittima in quanto in contrasto con i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia.

* * * * *

STUDIO LEGALE MARONE

VIA A. SCARLATTI N. 67 – 80129 NAPOLI - TEL. 081.199 79 548 - FAX 081.199 79 549
marone@studiomarone.com

Come noto, il sistema delineato dagli artt. 399 ss. del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (così come modificato dalla L. 3 maggio 1999 n. 124), si incentra sul cd. *doppio canale*, in ragione del quale le assunzioni nel ruolo docente avvengono per una metà dei posti disponibili mediante concorso da indire a cadenza triennale, e per l'altra metà mediante lo scorrimento delle graduatorie permanenti, così da poter assicurare costantemente la copertura delle mutevoli esigenze che caratterizzano il settore scolastico. A seguito della riforma dei titoli di studio prevista dagli artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341, alla procedura selettiva avrebbero potuto accedere soltanto candidati muniti di valida abilitazione conseguita all'esito di specifici corsi universitari e post-universitari.

Il suddetto sistema, tuttavia, sin dall'origine dimostrava non poter essere ragionevolmente attuato, soprattutto a causa della mancata indizione di regolari concorsi con la cadenza triennale dettata dalla normativa primaria. Va infatti rilevato che i percorsi universitari e post-universitari disciplinati dalla L. n. 341/1990 cit. venivano avviati con notevole ritardo, sicché nel 1999 veniva bandito l'ultimo concorso abilitante secondo il precedente regime, al quale prendeva parte un numero rilevante di candidati poi risultati idonei, con conseguente formazione di graduatorie cospicue.

Per oltre un decennio, poi, non veniva avviata nessuna procedura selettiva, sicché era consentito ai docenti che si abilitavano mediante i nuovi percorsi di inserirsi direttamente nelle graduatorie in essere. In tal modo, si stabiliva un'espressa equiparazione tra l'esame di Stato e la prova concorsuale, come disposto – a titolo esemplificativo – dagli artt. 1, co. 6 *ter* del d.l. 28 agosto 2000 n. 240 (conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306) e 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 (conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143).

E' bene precisare che tali inserimenti avvenivano senza alcuna corrispondenza con la programmazione delle disponibilità in organico dell'Amministrazione scolastica.

Successivamente, a causa dell'inevitabile ampliamento delle graduatorie e della cronica impossibilità di bandire procedure selettive, il Legislatore interveniva con l'art. 1, commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, in vista dell'integrale assorbimento degli idonei nell'arco di un triennio. Assorbimento mai realizzato per evidenti ragioni finanziarie.

Invero, tale trasformazione era prevista soltanto con finalità transitorie, nelle more della ridefinizione del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, e – a stretto rigore – non escludeva affatto l'ulteriore inserimento di soggetti abilitati (o in procinto di abilitarsi) secondo il regime all'epoca esistente. Anzi, la *ratio* di tale intervento normativo era proprio quella di sanare la posizione dei docenti precari, quali i ricorrenti, che avevano già maturato la legittima e fondata aspettativa ad ottenere le funzioni di docenza, non potendo evidentemente la prevista riforma incidere su diritti ormai quesiti.

Nel corso degli anni, peraltro, con plurimi interventi normativi, lo stesso Legislatore derogava alla norma in parola, disciplinando espressamente nuovi inserimenti in dette graduatorie proprio per consentire ai docenti che si abilitavano di accedere al c.d. *doppio canale*, non essendo stata ancora attuata la riforma del sistema di formazione e reclutamento. A titolo esemplificativo, infatti, l'art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137 (conv. in L. 30 ottobre 2008 n. 169), prevedeva che potessero fare domanda di inserimento i docenti abilitati con il IX ciclo SSIS o con i corsi COBASLID attivati nell'a.s. 2007/2008, nonché – con riserva da sciogliere dopo il completamento degli studi – anche gli iscritti nell'a.a. 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. Con DM 42/09, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011, veniva, altresì, consentito l'inserimento *ex novo* di

STUDIO LEGALE MARONE

VIA A. SCARLATTI N. 67 – 80129 NAPOLI - TEL. 081.199 79 548 - FAX 081.199 79 549
marone@studiomarone.com

nuovi docenti neoabilitati ai sensi dell'art. 36 *bis* della Legge 14/09 (abilitati in violazione requisiti DM 85 *ex lege* 143/04) ovvero docenti abilitati all'estero. Con l'art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), poi, veniva addirittura istituita un'ulteriore fascia aggiuntiva rispetto alle tre originariamente previste, al fine di far accedere alle graduatorie ad esaurimento ulteriori docenti, tra i quali coloro che avevano conseguito l'abilitazione con la frequenza del corso di laurea in Scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

Soltanto nel 2012, dopo oltre un decennio dalla precedente tornata concorsuale, l'Amministrazione ministeriale bandiva una procedura selettiva per il reclutamento dei docenti.

Con D.M. 23 maggio 2014 n. 356 (**doc. 9**), tuttavia, veniva disposto l'utilizzo delle graduatorie di merito della suddetta procedura selettiva non soltanto per l'immissione in ruolo dei vincitori sui posti originariamente banditi (come previsto dalla disciplina di rango primario e dalla *lex specialis*), ma anche per la copertura delle esigenze di organico relative al triennio 2014 - 2016, a dimostrazione della circostanza che l'Amministrazione ministeriale non è in grado di assicurare la regolare cadenza delle tornate concorsuali.

Pertanto, è di palmare evidenza che nei prossimi anni, come già accaduto in passato, il reclutamento del personale docente potrà avvenire soltanto mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1 della L. n. 296/2006 cit. ovvero delle graduatorie di merito dell'ultimo concorso espletato, sicché ai docenti regolarmente abilitati, quali la ricorrente, è impedita ogni *chance* di essere assunti in ruolo, venendo ad essere relegati ad uno stato di irreversibile e duratura precarietà lavorativa. Si viene pertanto a determinare una palese disparità di trattamento nell'accesso all'inquadramento come docente di ruolo, in stridente

contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., oltre che della direttiva comunitaria 2005/36/CE in tema di equipollenza dei titoli abilitativi all'esercizio delle professioni regolamentate.

Si tratta evidentemente di una modalità di reclutamento del tutto anomala ed irragionevole che ha già determinato l'apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione europea, oltre che severi giudizi della Corte di Giustizia in plurime pronunce.

Nella vicenda di cui è causa, peraltro, tale illegittimità risulta ancor più evidente sol che si consideri che alla ricorrente è stata sempre preclusa dall'Amministrazione resistente la possibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti, prima, e ad esaurimento, poi, sulla base dell'erroneo presupposto secondo il quale il Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non avesse valore abilitante.

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire, nell'interesse della prof.ssa Milena Annamaria D'Urso, codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 197, 401 E 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 7 APRILE 2004 N. 97 (CONV. IN L. 4 GIUGNO 2004 N. 143) E DELLA TABELLA ALLEGATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 605 E 607 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE, RECEPITA CON D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998 N. 323. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 13 MARZO 1998. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 416 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, CO. 20 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70 (CONV. IN L. 12

STUDIO LEGALE MARONE

**VIA A. SCARLATTI N. 67 - 80129 NAPOLI - TEL. 081.199 79 548 - FAX 081.199 79 549
marone@studiomarone.com**

LUGLIO 2011 N. 106). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMI 2 TER E QUATER DEL D.L. 29 DICEMBRE 2011 N. 216 (CONV. IN L. 24 FEBBRAIO 2012 N. 14). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Le determinazioni amministrative *supra* citate sono illegittime nella parte in cui precludono alla ricorrente la possibilità di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605 e 607 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che costituiscono a tutt'oggi la principale modalità di reclutamento del personale docente.

Come rilevato in fatto, a tale determinazione si è pervenuti a causa del protratto comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente che, in contrasto con la normativa vigente, non ha mai ritenuto che il Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisse valido titolo abilitativo all'insegnamento. Ne è derivato che alla ricorrente è stato di fatto impedito di inserirsi nel terzo scaglione delle graduatorie permanenti ai sensi dell'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 (conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) e della tabella allegata, ove si prevede espressamente quale requisito di ammissione «...*il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente...*».

In altri termini, la ricorrente sin dal conseguimento del titolo di studio aveva diritto ad inserirsi nelle graduatorie (permanenti prima e poi ad esaurimento) per accedere stabilmente in ruolo tramite il meccanismo del

c.d. doppio canale e soltanto il protratto comportamento illegittimo tenuto dall'Amministrazione scolastica ha impedito tale possibilità.

* * * * *

Ed invero va evidenziato che la natura abilitante del Diploma magistrale sia ormai del tutto pacifica, come riconosciuto sia dalla giurisprudenza nazionale che dagli organismi comunitari e, di recente, finanche dallo stesso Ministero resistente.

Gli artt. 197 e 403 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 267, infatti, dispongono espressamente che il Diploma di studi Magistrale consenta di espletare l'attività di docenza nelle scuole elementari (ora primarie, appunto), stabilendo che tale titolo di studi abiliti all'insegnamento.

Sul punto, è inequivoco il tenore letterale dell'art. 197, co. 1 del D.Lgs. n. 297/94 cit. laddove statuisce che *«(...) Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (...)»*.

Orbene, tale valore legale è stato riconosciuto a tutti i diplomi conseguiti al termine di corsi di studio avviati nell'a.s. 1997/1998 e terminati entro l'a.s. 2001/2002 ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, recante la definizione delle norme transitorie per il passaggio alla formazione universitaria prevista dall'art. 3, co. 8 della L. 19 novembre 1990 n. 341.

Con la disposizione in parola, infatti, si è inteso preservare i diritti acquisiti dei diplomandi che erano ancora in regola con il proprio corso di studi allorquando si diede attuazione alla riforma dettata dalla L. n. 341/1990 cit.

In tal senso, il Legislatore aveva previsto che il diploma regolarmente conseguito avrebbe conservato "in via permanente" il valore di titolo abilitativo all'insegnamento nelle scuole elementari.

A conferma di tanto, si deve evidenziare che, di contro, per i soggetti che non avessero terminato entro la scadenza naturale il proprio percorso di studi, non avrebbero trovato applicazione gli effetti della norma transitoria: in tal senso, non lascia adito a dubbi la disposizione dettata dall'art. 2, co. 2 del D.I. 10.3.1997 laddove prevede che *«Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997-1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico»*.

Ad ogni modo, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è attestato da numerose circolari ministeriali (cfr. Circolare Ministeriale 15 luglio 1997 n. 341; Circolare Ministeriale 2 novembre 1998 n. 439), nonché – in termini assolutamente chiari – dall'art. 15, co. 7 del d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, a mente del quale *«I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare»*.

Secondo il regime precedente la riforma, pertanto, il superamento del concorso pubblico a cattedre nella scuola elementare comportava l'immissione in ruolo, posto che l'abilitazione derivava *ex lege* dal conseguimento del titolo di studio, a differenza di quanto previsto per gli altri ordini di scuola, in relazione ai quali il superamento del concorso aveva un effetto abilitante ai sensi del successivo art. 400, co. 12.

Con D.M. 25 marzo 2013 n. 81 (art. 4, co. 1, lett. i ed l) sono state introdotte alcune modifiche al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 (recante definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado), ove si prevede chiaramente che il titolo in questione conserva il proprio valore legale. Inoltre si precisa che tale titolo è valido ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. g), della Legge 10 marzo 2000, n. 62, a mente del quale possono essere destinatari di incarichi di docenza nelle scuole paritarie soltanto insegnanti muniti di apposita abilitazione.

Ma vi è di più. Con comunicazione della Direzione Servizi – Libera circolazione dei professionisti del 21 maggio 2013, la Commissione europea ha evidenziato l'effetto abilitativo scaturente dal Diploma magistrale conseguito ante riforma.

L'art. 12 della Direttiva 36/2005/CE, infatti, dispone che, qualora lo Stato membro elevi i requisiti di formazione, i titoli precedentemente conseguiti non perdano la propria validità ai fini dell'esercizio della professione, in conformità al basilare principio giuridico del *tempus regit actum*, sicché il valore di un provvedimento non può essere modificato retroattivamente da successive disposizioni legislative. In applicazione della norma in parola ed a seguito dell'avvio della fase di precontenzioso per procedura di infrazione (4196/2013), peraltro, il Ministero resistente ha accolto numerose domande volte alla certificazione del Diploma magistrale ante 2002 quale titolo assimilato ai sensi della normativa comunitaria.

Del resto, il Parlamento europeo, con atto del 31 gennaio 2014 (**doc. 10**), a seguito di un'istruttoria approfondita svolta in contraddittorio con lo stesso Ministero resistente, ha avuto modo di affermare che i titolari di diploma magistrale erano pienamente legittimati all'insegnamento, sicché le procedure concorsuali previste dalla normativa costituivano mere modalità

di reclutamento del personale e non determinavano alcun effetto abilitativo (*«After analysis of the Italian legislation, the Commission came to the conclusion that holders of the diploma di "Maturità Magistrale" were fully qualified to teach in Italy and that the competition was just a recruitment procedure to get a permanent position in State schools»*). Come è dato desumere dal suddetto provvedimento, a tale conclusione era pervenuto lo stesso Ministero in una nota di risposta al Parlamento europeo del 21 agosto 2013.

Si consideri, inoltre, che con parere del Consiglio di Stato, Sez. III, Adunanza del 5 giugno 2013, reso sull'affare n. 04929/2012 (doc. 11) è stato chiarito come la normativa vigente deponga in modo inequivocabile nel senso di ritenere i soggetti muniti del suddetto titolo di studio effettivamente abilitati all'insegnamento. Di talché è stata riconosciuta l'illegittimità del D.M. n. 62/2011, *«nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia»*.

In tal senso, alla luce di una chiara ricostruzione interpretativa del quadro normativo vigente, è stato affermato che *«prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini*

dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012».

Proprio in esecuzione di tale decisione del Consiglio di Stato, con D.M. 22 maggio 2014 n. 353 (doc. 12) il Ministero resistente ha disciplinato le modalità di aggiornamento delle graduatorie di istituto, inserendo i titolari del Diploma Magistrale nella seconda fascia, ossia tra i docenti abilitati all'insegnamento.

* * * * *

Tutto ciò premesso, pare doveroso rappresentare che, coerentemente con quanto innanzi esposto, si è recentemente pronunciato su analoga fattispecie il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, in sede giurisdizionale, il quale, con sentenza n. 1973, depositata in data 16 aprile 2015, ha definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito *ante* 2001/2002 all'inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, aderendo *in toto* alle deduzioni difensive illustrate dalla parte ricorrente.

In particolare, nella richiamata sentenza, dall'evidente portata dirimente, si è correttamente osservato che *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. [...]"*

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche

dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriali n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati."

Ne deriva, pertanto, l'assoluta illegittimità delle determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente *in subiecta materia*, nella parte in cui non consentono alla prof.ssa Milena Annamaria D'Urso, stante il pieno valore abilitante del titolo di studio sin dal suo conseguimento, di inserirsi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

* * * * *

Come rilevato in fatto, il MIUR ha previsto che i Diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 non consentono l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006, con una disposizione che appare *ictu oculi* irragionevole ed illegittima, dal momento che crea una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente analoghe, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionali.

Occorre evidenziare, infatti, che nell'ordinamento di settore (art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) il Legislatore ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo dia luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scolastico (concorsi e graduatorie).

In tal senso, l'art. 1, cos. 6 *ter* del d.l. 28 agosto 2000 n. 240, conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306, dispone espressamente che *«L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124»*.

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento viene equiparata alla prova concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del pubblico impiego, in ossequio all'art. 97 Cost. secondo il c.d. *doppio canale* a mente del quale l'assunzione nel settore scolastico può avvenire pariteticamente mediante concorso ovvero con scorrimento di graduatorie formate nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e meritocratici.

L'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, poi, ha statuito che *«Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento»*, così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.

Come rilevato, la disposizione in parola aveva l'evidente finalità di sanare la posizione dei docenti precari, regolarmente abilitati secondo il regime giuridico all'epoca vigente ovvero in procinto di ottenere detto titolo, nelle more della riforma del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, assorbendo in ruolo detto personale con una previsione di assunzioni invero mai realizzate.

In ossequio a tale finalità, la disposizione in parola non indicava alcun termine decadenziale di inserimento per detti docenti, i quali quindi

GUIDO MARONE
AVVOCATO

maturavano il diritto incompressibile all'assunzione in ruolo tramite "doppio canale".

Peraltro, successivamente, con plurime disposizioni normative (art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), veniva prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti abilitatisi dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento *quibus*, così confermando la natura "transitoria" della previsione di cui alla L.n. 296/2006 cit. in vista dell'attuazione della riforma normativa, a beneficio dei docenti che nelle more acquisivano l'abilitazione all'insegnamento.

A riprova della non immodificabilità delle suddette graduatorie, poi, militano ulteriori circostanze. Si consideri, ad esempio, che con D.M. 27 giugno 2013 n. 572 si è previsto che i soggetti ammessi alle SISS, ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che conseguano l'abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA), possano sciogliere la riserva ed essere definitivamente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento una volta conseguito il titolo in questione.

Si determina così una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, acquisiscono la medesima abilitazione, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza (art. 3 Cost.) ed imparzialità (art. 97 Cost.).

Ma vi è di più. Lo stesso D.M. n. 572/2013 consente l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.

Orbene, non è dato comprendere perché il titolo autorizzativo all'insegnamento rilasciato a seguito dell'espletamento dei percorsi nazionali abbia un valore minore rispetto non solo a quelli conseguiti

secondo il regime precedente (SISS), ma altresì rispetto ai titoli conseguiti nell'U.E., i quali legittimano all'inserimento nelle GaE.

Ne deriva, pertanto, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

Del resto, non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una non corretta applicazione, come anche di recente rilevato da prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 21 dicembre 2013 n. 11078).

Basti solo considerare, infatti, che le tornate concorsuali, lungi dall'essere indette con cadenza biennale e/o triennale, seguono intervalli ultra-decennali, con conseguente utilizzo pressoché esclusivo delle Graduatorie ad esaurimento.

Come rilevato, il prossimo concorso più volte annunciato per il prossimo anno non sarà indetto e, con ogni probabilità, non vedrà la luce a breve, dal momento che il Ministero ha espressamente disposto l'utilizzo delle graduatorie di merito dell'ultima tornata concorsuale per l'immissione in ruolo nel triennio 2014/2016 anche oltre i posti originariamente banditi.

Ne discende che la prof.ssa D'Urso, odierna ricorrente, quale titolare di abilitazione, può ragionevolmente aspirare all'inquadramento soltanto se inserita nelle predette graduatorie.

Peraltro, l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di istituto (GI), di certo non assicura neanche la possibilità di ottenere incarichi di insegnamento di un minimo rilievo, posto che le supplenze annuali per posti vacanti e disponibili e le supplenze temporanee fino al completamento delle attività didattiche per posti solo disponibili al 31 dicembre, sono conferite con priorità ai docenti iscritti nelle GaE ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

In tal senso, non costituisce elemento ostativo la disciplina vigente che, con ogni evidenza, va interpretata *secundum constitutionem*, dal momento che spetta al giudice adito offrire una lettura del dato normativo che sia compatibile con i principi ed i valori sanciti dalla Carta costituzionale. Al riguardo, appare imprescindibile che l'esegesi dell'ordinamento di settore non si ponga su un piano meramente astratto, bensì tenga conto degli effetti concreti derivanti dall'applicazione della normativa vigente sulle posizioni giuridiche dei destinatari.

Orbene, come noto, la disciplina delle modalità di reclutamento del personale docente nel settore scolastico costituisce un *corpus* normativo autonomo, dotato di una spiccata specialità in ragione delle peculiari esigenze organizzative che connotano il settore. In tal senso, il meccanismo del c.d. *doppio canale*, ossia di assunzione in ruolo sia mediante procedure concorsuali che con scorrimento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), così come delineatosi nel corso degli anni, rappresenta una condicio *sine qua non* per assicurare la compatibilità del sistema con i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, a tempo determinato o indeterminato.

Al riguardo, i profili di tale meccanismo selettivo sono stati ben illustrati dalla giurisprudenza nazionale in recenti arresti (cfr. Corte Cass. 22 giugno 2012 n. 10127; Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 207 e 11 febbraio 2011 n. 41), ai quali integralmente si fa rinvio, laddove la funzione delle graduatorie *de quibus* (ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili) è stata correttamente enucleata quali percorso formativo-selettivo a carattere eminentemente meritocratico, volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto che i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a

quello del concorso per titoli ed esami, connotando di una sua intrinseca "specialità e completezza" il *corpus* normativo relativo al reclutamento del personale scolastico. Il sistema delle graduatorie (permanenti, prima, e ad esaurimento, poi) del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.

Ne discende l'indefettibilità del meccanismo del c.d. *doppio canale*, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, pena l'irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/50/CE, nel settore scolastico invero massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili.

E' pertanto evidente che qualsiasi interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento che comporti la soppressione del sistema del c.d. *doppio canale* ovvero la sua sopravvivenza solo in favore di una limitata cerchia di docenti già ivi inseriti, con esclusione di nuovi accessi, finirebbe per porre tale *corpus* normativo in posizione di grave ed insanabile contrasto con l'ordinamento costituzionale e comunitario.

Al riguardo, a stretto rigore, l'art. 1, co. 605 della L. n. 296/2006 cit. non dispone in modo esplicito il divieto di inserimento in dette graduatorie di docenti già abilitati secondo il regime previsto al momento della sua entrata in vigore.

Orbene, occorre rimarcare come l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, che per anni ha ignorato la richiesta dei diplomati negli Istituti magistrali all'inserimento nelle graduatorie

GUIDO MARONE

AVVOCATO

permanenti (poi trasformate in esaurimento), abbia ingiustamente impedito alla ricorrente di usufruire del meccanismo del cd. doppio canale ai fini dell'immissione in ruolo. Ne è derivato un grave ed irreparabile pregiudizio in considerazione della circostanza che, come rilevato in fatto, per oltre un decennio l'unica modalità di assunzione è stata rappresentata proprio dallo scorrimento delle graduatorie *de quibus* a causa della reiterata vacanza concorsuale!

Peraltro, va precisato che la *ratio* sottesa all'art. 1, commi 605 e 607 della L. n. 296/2006 cit., tesa a cristallizzare la posizione degli idonei ai fini del loro assorbimento, è stata costantemente frustrata da successivi interventi legislativi che, di contro, hanno attribuito alle graduatorie un chiaro carattere dinamico, consentendo continui inserimenti di soggetti che – diversamente dalla ricorrente – avevano maturato il titolo abilitativo successivamente alla loro trasformazione!

In modo costante e reiterato, infatti, il Legislatore ha sempre consentito l'immissione in ruolo di docenti che si abilitavano nelle more dell'attuazione del processo di riforma del sistema di reclutamento, sicché – per evidente analogia di *ratio* normativa – nulla esclude di estendere la medesima facoltà a soggetti, quali la prof.ssa D'Urso, che erano già abilitanti in virtù del conseguimento del Diploma magistrale.

Basti pensare, ad esempio, che con l'art. 14, co. 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), è stata addirittura costituita una IV fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, ove sono stati inseriti docenti laureatisi in scienze della formazione fino all'a.a. 2010/2011!

Si è venuta così a determinare un'evidente quanto arbitraria disparità di trattamento in danno della ricorrente, la quale sinora non avrebbe potuto ottenere altro che brevi contratti di supplenza temporanei, siccome

STUDIO LEGALE MARONE

VIA A. SCARLATTI N. 67 – 80129 NAPOLI - TEL. 081.199 79 548 - FAX 081.199 79 549
marone@studiomarone.com

illegittimamente facoltata soltanto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto (ossia tra i docenti non abilitati).

* * * * *

Conclusivamente, preme ribadire, seppur incidentalmente, l'assoluta ed ormai pacifica equipollenza tra il diploma magistrale e il titolo di studio conseguito dalla ricorrente, che è "Licenza Linguistica", di cui all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 419, conseguita presso l'Istituto Magistrale "P.E. Imbriani" di Avellino (doc. 13).

Sul punto, una ormai granitica giurisprudenza (cfr. *ex plurimis* TAR Lazio, Roma, Sezione Terza bis, 13 marzo 2014, n. 2827) ha correttamente ritenuto che *"la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, il diploma sperimentale linguistico rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica, al termine di un corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (cfr. Consiglio di Stato, VI, 3 dicembre 2009 n. 7550).*

GUIDO MARONE

AVVOCATO

Alla stregua delle suesposte considerazioni, risulta pertanto pacifica l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma conseguito dalla ricorrente, ai fini del riconoscimento del valore abilitante dello stesso.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

Preme da ultimo evidenziare che la condotta tenuta dall'Amministrazione resistente è censurabile, altresì, nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "istanze on line" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, va sottolineato che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Ora, considerato che l'odierna ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento, è stata costretta ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del D.Lgs. n. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

STUDIO LEGALE MARONE

VIA A. SCARLATTI N. 67 - 80129 NAPOLI - TEL. 081.199 79 548 - FAX 081.199 79 549
marone@studiomarone.com

487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che i provvedimenti oggi contestati non hanno rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che, al comma 1, così dispone *«Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.»*

I successivi commi stabiliscono che:

«2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del

GUIDO MARONE
AVVOCATO

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.».

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

* * * * *

Aggiungasi, inoltre, a quanto detto che il pregiudizio gravante sulla ricorrente, illegittimamente non inclusa nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Milano, per le classi di concorso EE00 - Scuola Primaria, AA00 - Scuola dell'Infanzia e PPPP - Personale Educativo, *ut supra* ampiamente rappresentato, diviene ancor più evidente e gravoso alla luce dell'entrata in vigore della riforma della scuola "La Buona Scuola", di imminente attuazione, introdotta dal Governo Renzi con disegno di legge *ad hoc*, cui gli organi di stampa e i *mass media* nazionali ed internazionali danno quotidianamente grande rilievo. Preme sottolineare, infatti, che la riforma in parola ha ad oggetto l'immissione in ruolo, per l'a.s. 2015/2016, di tutti i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, con l'evidente finalità di estinguere definitivamente tale canale di reclutamento del personale docente, circostanza che dimostra di per sé la portata lesiva, per la ricorrente, dell'ingiusta ed illegittima esclusione operata *contra ius* da parte dell'Amministrazione resistente.

Tale impossibilità di essere inclusa nelle graduatorie ad esaurimento, infatti, comporterebbe per la prof.ssa Milena Annamaria D'Urso l'impossibilità di poter concretamente aspirare ad ottenere l'immissione in ruolo, relativamente alle classi di concorso di interesse e, dunque, la definitiva estromissione dal prioritario canale di reclutamento del personale docente, anche per incarichi di supplenza di significativa durata.

* * * * *

TANTO PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

la prof.ssa Milena Annamaria D'Urso, rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., in accoglimento del presente ricorso voglia, *contrariis reiectis*:

- A) previa disapplicazione di ogni atto contrario, ivi compresi i DD.MM. nn. 42/2009, 44/2011 e 235/2014, accertare e dichiarare l'invalidità, *sub specie* di nullità o annullabilità, dei decreti di approvazione delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano, per il triennio 2014/2017, con riferimento alle classi di concorso AA00 - Scuola dell'Infanzia, EE00 - Scuola Primaria e PPPP - Personale Educativo, nella parte in cui non consentono l'inclusione alla ricorrente;
- B) accertare e dichiarare il giusto diritto della ricorrente ad essere regolarmente inclusa nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano, con riferimento alle classi di concorso AA00 - Scuola dell'Infanzia, EE00 - Scuola Primaria e PPPP - Personale Educativo, relative al triennio 2014/2017 e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad inserire la ricorrente nelle suindicate graduatorie con attribuzione del punteggio ad ella spettante *ex lege*.

Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.

GUIDO MARONE

AVVOCATO

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore del presente giudizio, che verte in materia di pubblico impiego, è indeterminabile, e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato per Euro 259,00.

Napoli, 4 maggio 2015

(avv. Guido Marone)



Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- doc. 1** contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, stipulato dalla ricorrente, per l'anno scolastico 2014/2015, con l'Istituto Comprensivo "Don Orione" di Milano;
- doc. 2** diploma magistrale conseguito dalla ricorrente nell'anno scolastico 2001/2002, con votazione di 92/100, presso l'Istituto Scolastico Statale "P.E. Imbriani" di Avellino;
- doc. 3** diploma di Laurea in "Traduzione e Interpretariato per Usi Linguistici Speciali", conseguito dalla ricorrente in data 16 maggio 2007, presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con votazione 107/110;
- doc. 4** diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, conseguito dalla ricorrente in data 7 marzo 2014, presso l'Università Telematica "Pegaso";
- doc. 5** D.M. 1 aprile 2014 n. 235;
- doc. 6** nota dirigenziale di comunicazione prot. n. AOODPIT 999, a firma del Capo Dipartimento Istruzione;
- doc. 7** domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano presentata dalla ricorrente;
- doc. 8** decreto di pubblicazione delle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano, ex art. 1, commi 605, lettera c) e

STUDIO LEGALE MARONE

VIA A. SCARLATTI N. 67 - 80129 NAPOLI - TEL. 081.199 79 548 - FAX 081.199 79 549
marone@studiomarone.com

GUIDO MARONE
AVVOCATO

607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, triennio
2014/2017;

- doc. 9** D.M. 23 maggio 2014 n. 356;
- doc. 10** atto del Parlamento Europeo del 31 gennaio 2014;
- doc. 11** parere del Consiglio di Stato, Sez. III, Adunanza del 5 giugno
2013, reso sull'affare n. 04929/2012;
- doc. 12** D.M. 22 maggio 2014 n. 353;
- doc. 13** nota dell'Istituto Scolastico "P.E. Imbriani" di Avellino del 2
dicembre 2014, relativa all'individuazione della corretta
nomenclatura, prevista *ex lege*, del titolo di studio conseguito
dalla ricorrente.

Napoli, 4 maggio 2015

(avv. Guido Marone)



GUIDO MARONE
AVVOCATO

Avv. Guido Marone La delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio innanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro, finalizzato ad ottenere l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dei docenti, conferendoLe all'uopo ogni facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi inclusa quella di produrre istanze, ricorsi ed impugnative, di transigere, conciliare e rinunciare, riconoscendo sin d'ora per rato e fermo il Suo operato.

Le resta all'uopo conferita ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di delegare, di riassumere il giudizio, transigere, conciliare, riscuotere somme e quietanzare, redigere atti di precetto, promuovere azioni esecutive e rappresentarmi nelle eventuali azioni di opposizione, desistere e rinunciare agli atti del giudizio, chiamare in causa terzi e nominare altri procuratori. Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell'informativa e La autorizzo al trattamento dei miei dati personali e sensibili, inerenti al presente giudizio, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003. Domicilio eletto presso il Suo studio in Napoli alla via A. Scarlatti n. 67.

Nome e Cognome	Codice fiscale	Firma
MILENA ANNAMARIA CURSO	IRS MAN83E66A509H	D'Amico Milena Annamaria

E' autentica



STUDIO LEGALE MARONE

VIA A. SCARLATTI N. 67 - 80129 NAPOLI - TEL. 081.199 79 543 - FAX 081.199 79 549

marone@studiomarone.com




TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Num R.G. 06662

Depositato nella cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale di Milano

Oggi 11 GIU. 2015


L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Sergio D'ELIA

 È assegnato al Giudice dr. _____

PERILLO

Milano, 11 GIU. 2015

IL GIUDICE

Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del 9/9/2015

alle ore 10,30, stanza n. 815 piano II Via Pace n.10, a cui le parti sono tutte tenute a

comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge,

egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di

memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Dispone che entro la data dell'udienza venga completata l'indicazione del recapito dei testi, ove mancante.

Manda alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nel termine di legge.

Milano, 12/6/2015

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 15 GIU 2015


IL GIUDICE

E' copia conforme all'originale

Milano, - 8 LUG 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppina DE MARTINO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015, il giorno _____ del mese di _____, ad istanza dell'avvocato Guido Marone nella qualità spiegata in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato, per legale scienza e ad ogni effetto di legge, il sovraesteso atto a:

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*,
domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano, alla Via Freguglia
n. 1 (Palazzo di Giustizia) - c.a.p. 20100, mediante consegna di copia conforme all'originale a**

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del **Direttore Generale p.t.**,
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano, alla Via Freguglia
n. 1 (Palazzo di Giustizia) - c.a.p. 20100, mediante consegna di copia conforme all'originale a

UNEP - MILANO SPECIFICA

A/Ter P/1/10933

Trasferte	€ 2,15
Spese Postali	€ 0,00
Bolli/Varie	€ 0,00
SPECIFICA	€ 0,00

Data Disp. 09/08/1

(SPESE POSTALI E TRASFERTE ANTICIPATE DA

UNEP - MILANO
Zone - 1/91 - 2/91

Istante. D'urso

Rich. MARONE GUIDO

Dest. UFF. SCOLAST. REGIONALE LOMBARDIA +(1)

08/07/2016

Cr. A/Ter P/1/10933